



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione giuridica

2013/0403(COD)

27.11.2014

EMENDAMENTI 13 - 86

Progetto di relazione
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(PE539.630v01-00)

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità e procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Proposta di regolamento
(COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD))

AM\1041868IT.doc

PE544.192v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

Emendamento 13

Axel Voss

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'innalzamento del valore limite a **10 000 EUR** gioverebbe soprattutto alle piccole e medie imprese, che attualmente sono scoraggiate dall'agire in giudizio perché le spese dei procedimenti nazionali ordinari o semplificati sono sproporzionate rispetto al valore della controversia e/o i procedimenti durano troppo. Un valore limite più elevato migliorerebbe l'accesso delle piccole e medie imprese a un ricorso giurisdizionale effettivo ed economicamente efficiente in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.

Emendamento

(5) L'innalzamento del valore limite a **4000 EUR** gioverebbe soprattutto alle piccole e medie imprese, che attualmente sono scoraggiate dall'agire in giudizio perché le spese dei procedimenti nazionali ordinari o semplificati sono sproporzionate rispetto al valore della controversia e/o i procedimenti durano troppo. Un valore limite più elevato migliorerebbe l'accesso delle piccole e medie imprese a un ricorso giurisdizionale effettivo ed economicamente efficiente in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.

Or. de

Motivazione

Le controversie di un valore di 10.000 euro non sono più classificabili come controversie di modesta entità. Inoltre le norme procedurali nazionali prevedono spesso per le parti, in caso di valori più elevati, la rappresentanza obbligatoria da parte di un avvocato, la quale osterebbe alla semplificazione e alla riduzione della durata del procedimento.

Emendamento 14

József Szájer

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'innalzamento del valore limite a **10 000** EUR gioverebbe soprattutto alle piccole e medie imprese, che attualmente sono scoraggiate dall'agire in giudizio perché le spese dei procedimenti nazionali ordinari o semplificati sono sproporzionate rispetto al valore della controversia e/o i procedimenti durano troppo. Un valore limite più elevato migliorerebbe l'accesso delle piccole e medie imprese a un ricorso giurisdizionale effettivo ed economicamente efficiente in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.

Emendamento

(5) L'innalzamento del valore limite a **4 000** EUR gioverebbe soprattutto alle **persone fisiche e alle** piccole e medie imprese, che attualmente sono scoraggiate dall'agire in giudizio perché le spese dei procedimenti nazionali ordinari o semplificati sono sproporzionate rispetto al valore della controversia e/o i procedimenti durano troppo. Un valore limite più elevato migliorerebbe l'accesso delle **persone fisiche e delle** piccole e medie imprese a un ricorso giurisdizionale effettivo ed economicamente efficiente in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.

Or. en

Motivazione

L'innalzamento del valore limite sarebbe vantaggioso non soltanto per le PMI, ma anche per le persone fisiche, dato che non sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento. Il valore limite di 4 000 EUR è determinato tenendo in considerazione il fatto che il salario minimo mensile varia enormemente da Stato membro a Stato membro.

Emendamento 15
Therese Comodini Cachia

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'innalzamento del valore limite a 10 000 EUR gioverebbe soprattutto alle piccole e medie imprese, che attualmente sono scoraggiate dall'agire in giudizio perché le spese dei procedimenti nazionali

Emendamento

(5) L'innalzamento del valore limite a 10 000 EUR **per i procedimenti avviati contro persone giuridiche** gioverebbe soprattutto alle piccole e medie imprese, che attualmente sono scoraggiate dall'agire

ordinari o semplificati sono sproporzionate rispetto al valore della controversia e/o i procedimenti durano troppo. Un valore limite più elevato migliorerebbe l'accesso delle piccole e medie imprese a un ricorso giurisdizionale effettivo ed economicamente efficiente in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.

in giudizio perché le spese dei procedimenti nazionali ordinari o semplificati sono sproporzionate rispetto al valore della controversia e/o i procedimenti durano troppo. Un valore limite più elevato migliorerebbe l'accesso delle piccole e medie imprese a un ricorso giurisdizionale effettivo ed economicamente efficiente in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno. ***Nel presente regolamento, l'espressione "persona giuridica" è definita in modo da includere un gruppo di persone che si associano o un gruppo di entità adeguate al raggiungimento di un fine legittimo e dotate di personalità giuridica conformemente al diritto dello Stato membro in cui hanno sede.***

oppure: Nel presente regolamento, l'espressione "persona giuridica" è definita in modo da includere un gruppo di persone che si associano o un gruppo di entità adeguate al raggiungimento di un fine legittimo e dotate di personalità giuridica conformemente alle norme sulla competenza giurisdizionale stabilite dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Or. en

Motivazione

Il valore limite di 4 000 EUR è determinato tenendo in considerazione il fatto che il salario minimo mensile e il valore limite medio delle controversie nazionali di modesta entità variano enormemente da Stato membro a Stato membro. L'innalzamento del valore limite al di sopra dei 4 000 EUR per i procedimenti contro persone fisiche in un procedimento di per sé sommario può essere molto probabilmente sproporzionato considerando i salari mensili

minimi e non sarebbe vantaggioso per le persone fisiche, ma lo sarebbe invece per le persone giuridiche.

Emendamento 16
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica in tutte le controversie che presentano un elemento transfrontaliero, comprese quelle in cui entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro e solo il luogo di esecuzione del contratto, il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso o il luogo di esecuzione della sentenza si trova in un altro Stato membro. In particolare, quando l'attore può scegliere, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001¹⁵ del Consiglio [regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶], tra la competenza dell'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui sia lui che il convenuto hanno il domicilio e la competenza dell'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è eseguito il contratto o si è verificato l'evento dannoso, la scelta a favore dell'organo giurisdizionale dello Stato membro del domicilio comune non dovrebbe privare l'attore della possibilità di avvalersi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità che gli sarebbe altrimenti riconosciuta. Inoltre, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere esperibile anche nelle cause presentate dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE da o contro persone residenti in un paese terzo.

soppresso

¹⁵ *Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).*

¹⁶ *Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 17

Axel Voss

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica in tutte le controversie che presentano un elemento transfrontaliero, comprese quelle in cui entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro e solo il luogo di esecuzione del contratto, il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso o il luogo di esecuzione della sentenza si trova in un altro Stato membro. In particolare, quando l'attore può scegliere, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001¹⁵ del Consiglio [regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶], tra la competenza dell'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui sia lui che il convenuto hanno il domicilio e la competenza dell'organo giurisdizionale

soppresso

dello Stato membro in cui è eseguito il contratto o si è verificato l'evento dannoso, la scelta a favore dell'organo giurisdizionale dello Stato membro del domicilio comune non dovrebbe privare l'attore della possibilità di avvalersi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità che gli sarebbe altrimenti riconosciuta. Inoltre, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere esperibile anche nelle cause presentate dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE da o contro persone residenti in un paese terzo.

¹⁵ *Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).*

¹⁶ *Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).*

Or. de

Motivazione

Soppressione necessaria per mantenere l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 861/2007. Una possibilità aggiuntiva di competenza giurisdizionale nell'ambito del regolamento europeo per le controversie di modesta entità non appare opportuna per fattispecie che possono essere trattate mediante i procedimenti nazionali.

Emendamento 18
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Un altro elemento che permetterebbe di migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l'uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia che **eliminano** la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di elevatezza delle spese e durata dei procedimenti, fattori che scoraggiano l'accesso alla giustizia.

Emendamento

(8) Un altro elemento che permetterebbe di migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l'uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia che **dovrebbero eliminare** la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di elevatezza delle spese e durata dei procedimenti, fattori che scoraggiano l'accesso alla giustizia.

Or. it

Emendamento 19
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Per ridurre ulteriormente la durata del procedimento occorre incoraggiare le parti e gli organi giurisdizionali a usare le moderne tecnologie di comunicazione. È opportuno che le domande nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità possano essere presentate con mezzi elettronici di comunicazione, se la tecnologia è già in uso negli Stati membri. Per gli atti che devono essere notificati e/o comunicati alle parti, la notificazione e/o comunicazione elettronica dovrebbe essere parificata a quella effettuata tramite i servizi postali, se la tecnologia è già in uso negli Stati membri. Per tutte le altre comunicazioni scritte tra le parti e l'organo giurisdizionale, i mezzi elettronici dovrebbero essere preferiti ai servizi postali. In tutti i casi, le parti dovrebbero poter scegliere tra i mezzi elettronici e gli strumenti classici di

Emendamento

(9) Per ridurre ulteriormente la durata del procedimento occorre incoraggiare **fortemente** le parti e gli organi giurisdizionali a usare le moderne tecnologie di comunicazione. È opportuno che le domande nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità possano essere presentate con mezzi elettronici di comunicazione, se la tecnologia è già in uso negli Stati membri. Per gli atti che devono essere notificati e/o comunicati alle parti, la notificazione e/o comunicazione elettronica dovrebbe essere parificata a quella effettuata tramite i servizi postali, se la tecnologia è già in uso negli Stati membri. Per tutte le altre comunicazioni scritte tra le parti e l'organo giurisdizionale, i mezzi elettronici dovrebbero essere preferiti ai servizi postali. In tutti i casi, le parti dovrebbero poter scegliere tra i mezzi

domanda, notificazione e comunicazione.

elettronici e gli strumenti classici di
domanda, notificazione e comunicazione.

Or. it

Emendamento 20
Therese Comodini Cachia

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Tuttavia, in via eccezionale qualora non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte fornite dalle parti, possono essere tenute udienze. Inoltre, al fine di tutelare i diritti procedurali delle parti, quando il valore della controversia è superiore a 2 000 EUR dovrebbe essere sempre tenuta un'udienza se almeno una delle parti lo richiede. Infine, poiché l'organo giurisdizionale dovrebbe tentare di pervenire ad una conciliazione tra le parti, occorre che, se queste si dichiarano disposte a giungere a una conciliazione giudiziale, l'organo giurisdizionale tenga un'apposita udienza.

Emendamento

(11) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Tuttavia, in via eccezionale qualora non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte fornite dalle parti, possono essere tenute udienze. Inoltre, al fine di tutelare i diritti procedurali delle parti, quando il valore della controversia **avviata nei confronti di una persona giuridica è superiore a EUR 5 000 o quando il valore della controversia avviata nei confronti di una persona fisica** è superiore a 2 000 EUR dovrebbe essere sempre tenuta un'udienza se almeno una delle parti lo richiede. Infine, poiché l'organo giurisdizionale dovrebbe tentare di pervenire ad una conciliazione tra le parti, occorre che, se queste si dichiarano disposte a giungere a una conciliazione giudiziale, l'organo giurisdizionale tenga un'apposita udienza.

Or. en

Emendamento 21
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Tuttavia, in via eccezionale qualora non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte fornite dalle parti, possono essere tenute udienze. Inoltre, ***al fine di tutelare i diritti procedurali delle parti, quando il valore della controversia è superiore a 2 000 EUR dovrebbe essere sempre tenuta un'udienza se almeno una delle parti lo richiede. Infine,*** poiché l'organo giurisdizionale dovrebbe tentare di pervenire ad una conciliazione tra le parti, occorre che, se queste si dichiarano disposte a giungere a una conciliazione giudiziale, l'organo giurisdizionale tenga un'apposita udienza.

Emendamento

(11) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Tuttavia, in via eccezionale qualora non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte fornite dalle parti, possono essere tenute udienze. Inoltre, poiché l'organo giurisdizionale dovrebbe tentare di pervenire ad una conciliazione tra le parti, occorre che, se queste si dichiarano disposte a giungere a una conciliazione giudiziale, l'organo giurisdizionale tenga un'apposita udienza.

Or. en

Emendamento 22

Axel Voss

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Le udienze e l'assunzione di prove tramite audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte con mezzi di comunicazione a distanza, senza per questo pregiudicare il diritto di una parte del procedimento di comparire dinanzi all'organo giurisdizionale per l'udienza. Per quanto concerne le udienze e l'assunzione delle prove, gli Stati membri dovrebbero utilizzare i moderni mezzi di comunicazione a distanza che consentono agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all'organo giurisdizionale. Quando la persona da

Emendamento

(12) Le udienze e l'assunzione di prove tramite audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte con mezzi di comunicazione a distanza, senza per questo pregiudicare il diritto di una parte del procedimento di comparire dinanzi all'organo giurisdizionale per l'udienza. Per quanto concerne le udienze e l'assunzione delle prove, gli Stati membri dovrebbero utilizzare i moderni mezzi di comunicazione a distanza che consentono agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all'organo giurisdizionale. Quando la persona da

sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'organo giurisdizionale adito, l'udienza dovrebbe svolgersi secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001¹⁷ del Consiglio. Quando la parte da sentire è domiciliata nello Stato membro in cui si trova l'organo giurisdizionale competente o in un paese terzo, l'udienza può essere tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, in conformità della legislazione nazionale. La parte che ne faccia richiesta dovrebbe sempre *poter* comparire dinanzi all'organo giurisdizionale *per l'udienza*. L'organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l'assunzione delle prove.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'organo giurisdizionale adito, l'udienza dovrebbe svolgersi secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001¹⁷ del Consiglio. Quando la parte da sentire è domiciliata nello Stato membro in cui si trova l'organo giurisdizionale competente o in un paese terzo, l'udienza può essere tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, in conformità della legislazione nazionale. La parte che ne faccia richiesta dovrebbe sempre *essere legittimata a* comparire dinanzi all'organo giurisdizionale *e ad essere sentita di persona o a far così comparire e sentire un testimone*. L'organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l'assunzione delle prove.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

Or. de

Motivazione

Per quanto riguarda l'escussione di testimoni, devono restare impregiudicati i principi di oralità e immediatezza.

Emendamento 23 Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le potenziali spese del contenzioso **possono essere determinanti per la** decisione dell'attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie, in particolare negli Stati membri in cui sono sproporzionate. La spese di giudizio dovrebbero essere proporzionate al valore della controversia, al fine di garantire l'accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità. Il presente regolamento non mira ad armonizzare le spese di giudizio, bensì ne fissa un limite massimo che renderà accessibile il procedimento a una percentuale consistente di attori, garantendo nel contempo ampia discrezionalità agli Stati membri nella scelta del metodo di calcolo e dell'importo.

Emendamento

(13) Le potenziali spese del contenzioso **sono uno dei fattori principali che influiscono sulla** decisione dell'attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie, in particolare negli Stati membri in cui sono sproporzionate. La spese di giudizio dovrebbero essere proporzionate al valore della controversia, al fine di garantire l'accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità. Il presente regolamento non mira ad armonizzare le spese di giudizio, bensì ne fissa un limite massimo che renderà accessibile il procedimento a una percentuale consistente di attori, garantendo nel contempo ampia discrezionalità agli Stati membri nella scelta del metodo di calcolo e dell'importo.

Or. bg

Emendamento 24
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell'attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie, in particolare negli Stati membri in cui sono sproporzionate. **La spese di giudizio dovrebbero essere proporzionate al valore della controversia, al fine di garantire l'accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità. Il presente regolamento non mira ad armonizzare le spese di giudizio, bensì ne**

Emendamento

(13) Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell'attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie, in particolare negli Stati membri in cui sono sproporzionate. **Le spese di giudizio dovrebbero essere fissate in modo da non superare le spese imposte per procedimenti analoghi di carattere nazionale. Le spese di livello uguale o inferiore incentiveranno il ricorso al procedimento europeo per le controversie**

fissa un limite massimo che renderà accessibile il procedimento a una percentuale consistente di attori, garantendo nel contempo ampia discrezionalità agli Stati membri nella scelta del metodo di calcolo e dell'importo.

di modesta entità, in parte configurandolo come uno strumento vantaggioso in termini di costi e paragonabile a procedure nazionali più familiari. Negli Stati membri in cui non esistono procedure nazionali, le spese di giudizio dovrebbero essere fissate a un livello che non sia sproporzionato rispetto al valore della controversia.

Or. en

Emendamento 25

Axel Voss

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell'attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie, in particolare negli Stati membri in cui sono sproporzionate. La spese di giudizio dovrebbero essere proporzionate al valore della controversia, al fine di garantire l'accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità. Il presente regolamento non mira ad armonizzare le spese di giudizio, bensì ne fissa un limite massimo che renderà accessibile il procedimento a una percentuale consistente di attori, garantendo nel contempo ampia discrezionalità agli Stati membri nella scelta del metodo di calcolo e dell'importo.

Emendamento

(13) Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell'attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie, in particolare negli Stati membri in cui sono sproporzionate. La spese di giudizio dovrebbero essere proporzionate al valore della controversia, al fine di garantire l'accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità. ***Gli Stati membri dovrebbero stabilire le spese di giudizio.*** Il presente regolamento non mira ad armonizzare le spese di giudizio, bensì ne fissa un limite massimo che renderà accessibile il procedimento a una percentuale consistente di attori, garantendo nel contempo ampia discrezionalità agli Stati membri nella scelta del metodo di calcolo e dell'importo.

Or. de

Motivazione

Bisogna assicurare che le spese addebitate nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità non siano superiori a quelle stabilite per i procedimenti unicamente nazionali.

Emendamento 26

Emil Radev

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a viaggiare o ricorrere a un avvocato. Tutti gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbero accettare almeno il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito *o* debito.

Emendamento

(14) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a viaggiare o ricorrere a un avvocato. Tutti gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbero accettare almeno il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito *e* debito.

Or. en

Motivazione

È importante che le spese di giudizio siano pagabili a distanza. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a offrire più di un metodo di pagamento a distanza, in modo da consentire una maggiore flessibilità e una maggiore convenienza.

Emendamento 27

Sajjad Karim

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a viaggiare o ricorrere a un avvocato. Tutti gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie

Emendamento

(14) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a viaggiare o ricorrere a un avvocato. Tutti gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie

di modesta entità dovrebbero accettare almeno il bonifico bancario *e* i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito.

di modesta entità dovrebbero accettare almeno il bonifico bancario, i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito *o altre modalità di pagamento a distanza*.

Or. en

Emendamento 28
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a viaggiare o ricorrere a un avvocato. Tutti gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbero accettare almeno il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito.

Emendamento

(14) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a viaggiare o ricorrere a un avvocato. Tutti gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbero accettare almeno il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito. *A questo fine dovrebbe essere incentivata e sviluppata la figura del mediatore di giustizia per risolvere molte di queste controversie.*

Or. it

Emendamento 29
Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 861/2007
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore

della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede **10 000 EUR** alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede **5 000 EUR** alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

Or. el

Emendamento 30
Therese Comodini Cachia

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 861/2007
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 10 000 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 10 000 EUR **per i procedimenti avviati nei confronti di una persona giuridica e non eccede 5 000 EUR per i procedimenti avviati nei confronti di una persona fisica**, alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

Or. en

Emendamento 31
Axel Voss

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede **10 000 EUR** alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede **4000 EUR** alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

Or. de

Motivazione

Le controversie di un valore di 10.000 euro non sono più classificabili come controversie di modesta entità. Inoltre le norme procedurali nazionali prevedono spesso per le parti, in caso di valori più elevati, la rappresentanza obbligatoria da parte di un avvocato, la quale osterebbe alla semplificazione e alla riduzione della durata del procedimento.

Emendamento 32

József Szájer

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo

giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede **10 000** EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede **4 000** EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

Or. en

Emendamento 33 **Daniel Buda**

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 10 000 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, **in particolare**, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 10 000 EUR, **in caso di domanda presentata nei confronti di una persona fisica, o 15 000 EUR in caso di domanda presentata nei confronti di una persona giuridica o di un ente assimilato a una persona giuridica**, alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

Or. ro

Motivazione

L'espressione "in particolare" è superflua.

Emendamento 34

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e alle persone giuridiche nonché ad altri enti assimilati alle persone giuridiche.

Or. ro

Emendamento 35

Sajjad Karim

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica quando tutti gli elementi indicati di seguito, se pertinenti, si trovano in un unico Stato membro alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda:

soppresso

a) domicilio o residenza abituale delle parti;

b) luogo di esecuzione del contratto;

c) luogo in cui si sono verificati i fatti su cui si fonda la domanda;

d) luogo di esecuzione della sentenza;

e) organo giurisdizionale competente.

Il domicilio è determinato conformemente agli [articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001]/[articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012].

Or. en

Emendamento 36

Axel Voss

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica quando tutti gli elementi indicati di seguito, se pertinenti, si trovano in un unico Stato membro alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda:

soppresso

(a) domicilio o residenza abituale delle parti;

(b) luogo di esecuzione del contratto;

(c) luogo in cui si sono verificati i fatti su cui si fonda la domanda;

(d) luogo di esecuzione della sentenza;

(e) organo giurisdizionale competente.

Or. de

Motivazione

Soppressione necessaria per mantenere l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 861/2007. Senza accertamento dei fatti con assunzione delle prove, è spesso impossibile per un profano determinare il luogo di esecuzione del contratto (articolo 2, paragrafo 2, lettera b)), il luogo in cui si sono verificati i fatti su cui si fonda la domanda (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)) e il luogo di esecuzione della sentenza (articolo 2, paragrafo 2, lettera d)).

Emendamento 37

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il presente regolamento non si applica quando **tutti gli elementi indicati di seguito, se pertinenti**, si trovano in un unico Stato membro alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda:

Emendamento

Il presente regolamento non si applica quando **il domicilio o la residenza abituale delle parti e l'organo giurisdizionale competente** si trovano in un unico Stato membro alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

Or. en

Motivazione

Ampliare l'ambito di applicazione del regolamento così come proposto dalla Commissione equivarrebbe a offrire la possibilità di una scelta opportunistica del foro (forum shopping), nel senso che l'applicazione delle norme in oggetto costituirebbe un'opzione alternativa in parallelo alle norme procedurali nazionali, il che non può essere l'obiettivo del regolamento. Pertanto, il testo originale del regolamento è da preferire alla proposta della Commissione.

Emendamento 38

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) domicilio o residenza abituale delle parti;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 39

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) luogo di esecuzione del contratto;

soppresso

Or. en

Emendamento 40

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) luogo in cui si sono verificati i fatti su cui si fonda la domanda;

soppresso

Or. en

Emendamento 41

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) luogo di esecuzione della sentenza;

soppresso

Or. en

Emendamento 42

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) organo giurisdizionale competente.

soppresso

Or. en

Emendamento 43

Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) il diritto del lavoro;

(f) il diritto del lavoro; ***in particolare, i contratti collettivi.***

Or. en

Emendamento 44

Axel Voss

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'articolo 3 è soppresso.

soppresso

Or. de

Motivazione

Soppressione necessaria per mantenere l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 861/2007.

Emendamento 45

Sajjad Karim

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'articolo 3 è soppresso.

soppresso

Or. en

Emendamento 46

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'organo giurisdizionale *ne* informa l'attore.

L'organo giurisdizionale *competente per statuire sul merito della controversia di modesta entità* informa l'attore *che la sua domanda è stata respinta e gli comunica i possibili mezzi di impugnazione di tale decisione.*

Or. ro

Motivazione

L'organo giurisdizionale che statuisce sulla controversia di modesta entità dovrebbe comunicare all'attore i possibili mezzi di impugnazione di tale decisione. Detti mezzi di impugnazione dovrebbero essere stabiliti da ciascuno Stato membro in conformità della rispettiva legislazione nazionale applicabile.

Emendamento 47
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 861/2007
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono a che il modulo di domanda standard A *sia disponibile* in formato cartaceo presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato, nonché in formato elettronico sui siti web di tali organi giurisdizionali o dell'autorità centrale competente.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono a che ***tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali può essere avviato il procedimento europeo per le controversie di modesta entità rispettino l'obbligo che loro incombe di mettere a disposizione dei cittadini, attraverso i servizi competenti***, il modulo di domanda standard A in formato cartaceo presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato, nonché in formato elettronico sui siti web di tali organi giurisdizionali o dell'autorità centrale competente.

Or. ro

Motivazione

L'applicazione del testo del regolamento nella forma inizialmente proposta potrebbe porre dei problemi, in particolare per quanto riguarda il fatto di mettere a disposizione dei cittadini il modulo di domanda standard A in formato cartaceo. In Romania, ad esempio, è necessario istituire un obbligo chiaro che imponga agli organi giurisdizionali di mettere a disposizione dei cittadini il modulo di domanda standard A in formato cartaceo attraverso il servizio di cancelleria, poiché gli organi giurisdizionali romeni non hanno ancora adottato questo metodo di lavoro e i cittadini non hanno a loro disposizione moduli di domanda standard, formulari, modelli di azione ecc. in formato cartaceo.

Emendamento 48
Sajjad Karim

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il valore della controversia sia superiore a 2 000 EUR, oppure

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 49

Therese Comodini Cachia

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il valore della *controversia* sia superiore a 2 000 EUR, oppure

Emendamento

(a) il valore della *domanda proposta contro una persona giuridica* sia superiore a 5 000 EUR, oppure

Or. en

Emendamento 50

Therese Comodini Cachia

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *entrambe le parti manifestino la disponibilità a concludere una conciliazione giudiziale e chiedano un'udienza a tal fine.*"

Emendamento

(b) *il valore della domanda proposta contro una persona fisica sia superiore a 2 000 EUR, oppure*

Or. en

Emendamento 51
Therese Comodini Cachia

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) entrambe le parti manifestino la disponibilità a concludere una conciliazione giudiziale e chiedano un'udienza a tal fine.

Or. en

Emendamento 52
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora la parte da sentire sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale competente, l'udienza è tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.

1. *A partire da [3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento],* qualora la parte da sentire sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale competente, l'***eventuale*** udienza è tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.

Or. en

Emendamento 53

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Qualora la parte da sentire sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale competente, l'udienza è tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.**

Emendamento

1. **Quando si procede a un'udienza, questa è tenuta utilizzando ogni appropriata tecnologia di comunicazione a distanza, come la videoconferenza, ove l'organo giurisdizionale competente disponga di tale tecnologia.**

Or. en

Motivazione

Tenere le udienze utilizzando una tecnologia di comunicazione a distanza è opportuno alla luce dello scopo del regolamento, ma bisogna considerare che tale tecnologia non è a disposizione di ogni organo giurisdizionale potenzialmente competente negli Stati membri.

Emendamento 54

Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora la parte da sentire sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale competente, l'udienza è tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.

Emendamento

1. Qualora la parte da sentire sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale competente, l'udienza è tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, **a condizione**

che tali mezzi tecnici siano disponibili.

Or. en

Emendamento 55
Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 861/2007
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La parte ***che ne faccia richiesta*** è sempre legittimata a comparire dinanzi all'organo giurisdizionale ed essere sentita di persona.

Emendamento

2. La parte è sempre legittimata ***o*** a comparire dinanzi all'organo giurisdizionale ed essere sentita di persona ***conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 o a comparire di persona dinanzi all'organo giurisdizionale ed essere sentita qualora ne faccia richiesta, specificando nella richiesta la modalità scelta.***

Or. el

Emendamento 56
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 861/2007
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La parte che ne faccia richiesta è sempre legittimata a comparire dinanzi all'organo giurisdizionale ed essere sentita di persona.

Emendamento

2. La parte che ne faccia richiesta è sempre legittimata a comparire dinanzi all'organo giurisdizionale ed essere sentita di persona ***o a far così comparire e sentire un testimone.***

Or. de

Motivazione

Per quanto riguarda l'escussione di testimoni, devono restare impregiudicati i principi di oralità e immediatezza.

Emendamento 57

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La parte *che ne faccia richiesta è sempre legittimata a comparire dinanzi all'organo giurisdizionale ed essere sentita di persona.*

Emendamento

2. *Qualora* la parte *da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale competente, essa partecipa all'udienza tenuta con un metodo di comunicazione a distanza in conformità del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.*

Or. en

Motivazione

Tenere le udienze utilizzando una tecnologia di comunicazione a distanza è opportuno alla luce dello scopo del regolamento, ma bisogna considerare che tale tecnologia non è a disposizione di ogni organo giurisdizionale potenzialmente competente negli Stati membri.

Emendamento 58

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali

può essere avviato il procedimento europeo per le controversie di modesta entità siano dotati delle appropriate tecnologie di comunicazione a distanza.

Or. ro

Motivazione

Questa aggiunta al testo del regolamento è necessaria poiché esistono organi giurisdizionali che non dispongono dei mezzi tecnologici necessari per tenere videoconferenze o teleconferenze o di qualunque altra tecnologia di comunicazione a distanza. In Romania, ad esempio, solo le sezioni penali sono dotate dei mezzi tecnologici necessari per tenere videoconferenze o teleconferenze. In tale contesto, occorre che gli Stati membri stanino fondi per fornire agli organi giurisdizionali questo tipo di attrezzature tecnologiche.

Emendamento 59

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La parte che ne faccia richiesta è sempre legittimata a comparire dinanzi all'organo giurisdizionale ed essere sentita di persona.

Or. en

Emendamento 60

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'organo giurisdizionale autorizza le parti a rivolgere ai testimoni domande per iscritto, nella misura in cui lo ritenga necessario per giungere a un'equa composizione della controversia. L'organo giurisdizionale inoltra ai testimoni le domande presentate dalle parti e comunica loro il termine entro il quale sono tenuti a fornire una risposta scritta trasmettendola all'organo giurisdizionale.

Or. ro

Emendamento 61

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli esperti che devono essere consultati a norma del paragrafo 2 bis sono nominati dall'organo giurisdizionale.

Or. ro

Motivazione

Occorre specificare nel testo legislativo le modalità di nomina degli esperti. Andrebbe inoltre stabilito se le parti hanno diritto ad avere un esperto di parte e se hanno facoltà di porre domande agli esperti. Per quanto riguarda la facoltà delle parti di rivolgere ai testimoni domande per iscritto, si ritiene opportuno disciplinarla al fine di garantire il rispetto del diritto alla difesa delle parti e il raggiungimento di un'equa composizione della controversia.

Emendamento 62
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli. L'assistenza è diretta, in particolare, a stabilire l'esperibilità del procedimento ai fini della risoluzione della controversia, determinare l'organo giurisdizionale competente, calcolare gli interessi dovuti e individuare i documenti da allegare.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli. L'assistenza è **gratuita e** diretta, in particolare, a stabilire l'esperibilità del procedimento ai fini della risoluzione della controversia, determinare l'organo giurisdizionale competente, calcolare gli interessi dovuti e individuare i documenti da allegare.

Or. en

Emendamento 63
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Inoltre gli Stati membri condividono e forniscono informazioni sui consulenti legali che prestano assistenza legale internazionale, e istruzioni su come rintracciarli e contattarli.

Or. en

Emendamento 64
Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, sono notificati tramite posta o con mezzi elettronici, con avviso di ricevimento datato. Gli atti sono notificati e/o comunicati per via elettronica solo alla parte che ha previamente accettato in modo esplicito tale forma di notificazione e/o comunicazione. La notificazione e/o comunicazione con mezzi elettronici può essere attestata da conferma automatica del ricevimento.

Emendamento

1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, sono notificati tramite posta o con mezzi elettronici, con avviso di ricevimento datato. Gli atti sono notificati e/o comunicati per via elettronica solo alla parte che ha previamente accettato in modo esplicito tale forma di notificazione e/o comunicazione. La notificazione e/o comunicazione con mezzi elettronici può essere attestata **anche** da conferma automatica del ricevimento.

Or. ro

Motivazione

È opportuno inserire nel testo il termine "anche" al fine di chiarire che la conferma del ricevimento delle notifiche o delle comunicazioni può essere attestata sia automaticamente sia con altri mezzi. Nel caso di comunicazione per e-mail, ad esempio, l'avviso di ricevimento può essere automatico o anche "manuale", nel senso che il destinatario può inviare un e-mail per confermare il ricevimento.

Emendamento 65

Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, sono notificati tramite posta o con mezzi elettronici, con avviso di ricevimento datato. Gli atti sono notificati e/o comunicati per via elettronica solo alla parte che ha previamente accettato

Emendamento

1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, sono notificati tramite posta o con mezzi elettronici, con avviso di ricevimento datato. Gli atti sono notificati e/o comunicati per via elettronica solo alla parte che ha previamente accettato

in modo esplicito tale forma di notificazione e/o comunicazione. La notificazione e/o comunicazione con mezzi elettronici può essere attestata da conferma automatica del ricevimento.

in modo esplicito tale forma di notificazione e/o comunicazione. La notificazione e/o comunicazione con mezzi elettronici può essere attestata da conferma automatica del ricevimento. **Tutte le notificazioni sono effettuate dalla segreteria speciale dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione che è altresì l'unico responsabile della conferma del ricevimento da parte del convenuto.**

Or. el

Emendamento 66

Axel Voss

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, sono notificati tramite posta o con mezzi elettronici, con avviso di ricevimento datato. Gli atti sono notificati e/o comunicati per via elettronica solo alla parte che ha previamente accettato in modo esplicito tale forma di notificazione e/o comunicazione. La notificazione e/o comunicazione con mezzi elettronici può essere attestata da conferma automatica del ricevimento.

Emendamento

1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, sono notificati tramite posta o con mezzi elettronici, con avviso di ricevimento datato. ***I mezzi tecnologici devono essere tali da escludere usi impropri e garantire la riservatezza.*** Gli atti sono notificati e/o comunicati per via elettronica solo alla parte che ha previamente accettato in modo esplicito tale forma di notificazione e/o comunicazione. La notificazione e/o comunicazione con mezzi elettronici può essere attestata da conferma automatica del ricevimento.

Or. de

Motivazione

Migliorare l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica è utile, ma la tecnologia deve escludere ogni abuso e garantire la riservatezza.

Emendamento 67

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e *all'*articolo 7, paragrafo 2, sono notificati tramite posta o con mezzi elettronici, con avviso di ricevimento datato. Gli atti sono notificati e/o comunicati *per via elettronica solo alla parte che* ha previamente accettato in modo esplicito *tale forma di notificazione e/o comunicazione*. La notificazione e/o comunicazione *con mezzi elettronici può essere* attestata da *conferma automatica del* ricevimento.

Emendamento

1. Gli atti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e *la sentenza emessa in conformità dell'*articolo 7, paragrafo 2, sono notificati tramite posta o con mezzi elettronici, con avviso di ricevimento datato. Gli atti sono notificati e/o comunicati *tramite i servizi postali o con mezzi elettronici*

(i) se siffatti mezzi sono tecnicamente disponibili e ammissibili in base alle regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità o, se i due Stati membri sono diversi, dello Stato membro in cui il destinatario ha il domicilio o la residenza abituale; e

(ii) se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha previamente accettato in modo esplicito che gli atti le siano notificati e/o comunicati con mezzi elettronici oppure se, in conformità con le regole procedurali dello Stato membro in cui il destinatario ha il domicilio o la residenza abituale, detta parte ha l'obbligo giuridico di accettare questa specifica modalità di notificazione e/o comunicazione.

La notificazione e/o comunicazione è attestata da *avviso di* ricevimento *datato*.

Or. en

Motivazione

Per ragioni tecniche, la notificazione e/o comunicazione degli atti con mezzi elettronici dev'essere obbligatoria solo nel caso in cui gli organi giurisdizionali in questione dispongano di tali mezzi.

Emendamento 68

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia ammesso dal diritto nazionale e solo se la parte lo accetta.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per ragioni tecniche, la notificazione e/o comunicazione degli atti con mezzi elettronici dev'essere obbligatoria solo nel caso in cui gli organi giurisdizionali in questione dispongano di tali mezzi.

Emendamento 69

József Szájer, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se non è possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la

soppresso

notificazione e/o comunicazione può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896/2006. Se non è possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2, si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione ammesso dal diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

Per ragioni tecniche, la notificazione e/o comunicazione degli atti con mezzi elettronici dev'essere obbligatoria solo nel caso in cui gli organi giurisdizionali in questione dispongano di tali mezzi.

Emendamento 70 **Daniel Buda**

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se non è possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la notificazione e/o comunicazione può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896/2006. Se non è possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2, si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione ammesso dal diritto nazionale.

Emendamento

3. Se non è possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la notificazione e/o comunicazione può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896/2006. Se non è possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2, si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione ammesso dal diritto nazionale ***applicabile nello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale investito della controversia di modesta entità.***

Or. ro

Motivazione

Al paragrafo 3 occorre precisare la legislazione nazionale in base alla quale si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione.

Emendamento 71

Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 15 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non superano il **10%** del valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese. Se gli Stati membri applicano un importo minimo di spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale importo non supera 35 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

Emendamento

1. Le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non superano il **5%** del valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese. Se gli Stati membri applicano un importo minimo di spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale importo non supera 35 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

Or. ro

Motivazione

La percentuale proposta, pari al 10% del valore della controversia, è decisamente troppo alta. Sarebbe più opportuno stabilire che le spese di giudizio non possono superare il 5% del valore della controversia (certo si potrebbe proporre anche il 3%). Pertanto, nel caso di una controversia del valore massimo di 10 000 EUR, le spese di giudizio ammonterebbero a 500 euro, ossia a circa 2 217,35 RON.

Emendamento 72

Sajjad Karim

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 15 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non superano **il 10% del valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese. Se gli Stati membri applicano un importo minimo di** spese di giudizio per il procedimento **europeo** per le controversie di modesta entità, **tale importo non supera 35 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.**

Emendamento

1. Le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non superano **le** spese di giudizio **che vengono addebitate per un equivalente** procedimento **nazionale** per controversie di modesta entità **nello Stato membro interessato.**

Or. en

Emendamento 73
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 861/2007
Articolo 15 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In sede di determinazione delle spese di giudizio si tiene conto del livello minimo dei salari nel paese interessato.

Or. bg

Motivazione

Un livello sproporzionato delle spese di giudizio può rappresentare uno dei motivi per cui le parti decidono di non avviare un'azione giudiziaria nel quadro del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Pertanto, non soltanto è necessario fissare un valore limite da non superare, ma lo è anche tenere conto del diverso tenore di vita negli Stati membri.

Emendamento 74
Emil Radev

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 15 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, tra cui il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito *o* debito.

Emendamento

2. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, tra cui il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito *e* debito.

Or. en

Motivazione

È importante a che le spese di giudizio possano essere pagate a distanza. Perciò è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a prevedere più mezzi di pagamento a distanza. Tuttavia, non tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri sono equipaggiati per i pagamenti a distanza. È quindi ragionevole dare agli Stati membri un periodo supplementare di 2 anni per garantire che l'apparecchiatura necessaria sia installata in tutte le sedi giudiziarie.

Emendamento 75

Sajjad Karim

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 15 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, tra cui il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito *o* debito.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che le parti possano pagare le spese di giudizio con **uno o più** mezzi di pagamento a distanza, tra cui il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito *o* debito.

Or. en

Emendamento 76
Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 15 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Come prova dell'avvenuto pagamento delle spese di giudizio, gli Stati membri provvedono a che gli organi giurisdizionali ricevano, dalla parte che ha presentato la domanda nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, copia dell'ordine di pagamento attestante che il bonifico bancario è stato effettuato mediante Internet banking, della conferma di pagamento qualora le spese di giudizio siano state pagate tramite carta di credito, o di qualunque altro documento in base al quale si possa stabilire che le spese di giudizio sono state pagate.

Or. ro

Motivazione

I documenti che possono essere utilizzati per fornire la prova dell'avvenuto pagamento delle spese di giudizio dovrebbero essere elencati in modo esplicito. Il testo nella forma proposta potrebbe porre dei problemi di applicazione presso gli organi giurisdizionali.

Emendamento 77
Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) non gli è stato notificato il modulo di

a) non è ***stato dimostrato che*** gli è stato

domanda in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, oppure

notificato il modulo di domanda *o non gli è stato notificato* in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, oppure

Or. el

Emendamento 78
Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) non è stato dimostrato che il convenuto abbia ricevuto una notificazione o una comunicazione in cui si ordina la comparizione ad un'udienza o che sia stata impedita la tenuta dell'udienza per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Or. el

Emendamento 79
Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il convenuto non era a conoscenza della domanda presentata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità perché non era stato correttamente citato, o perché non abitava più allo stesso indirizzo, o perché era lontano dalla sua abitazione per un lungo

periodo; le suddette situazioni non sono esaustive;

Or. ro

Motivazione

Situazioni in cui il convenuto non era a conoscenza della domanda presentata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità si verificano frequentemente nella pratica, ragion per cui è opportuno menzionare tale caso tra quelli in cui il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza.

Emendamento 80

Sajjad Karim

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione

Entro [5 anni dalla data di applicazione], la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Emendamento

Entro [5 anni dalla data di applicazione], la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative. ***Dopo [2 anni dalla data di applicazione] è elaborata una relazione intermedia che esamina la diffusione negli Stati membri delle informazioni sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità e può presentare raccomandazioni per il miglioramento della pubblicità di tale strumento.***

Or. en

Emendamento 81
Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 2

Regolamento (CE) n. 1896/2006

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le norme sulle procedure semplificate eventualmente applicabili, in particolare il procedimento di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, oppure

Emendamento

a) le norme sulle procedure semplificate eventualmente applicabili, in particolare il procedimento di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, **se la controversia rientra nell'ambito della procedura semplificata**, oppure

Or. el

Emendamento 82
Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 2

Regolamento (CE) n. 1896/2006

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le norme di procedura civile ordinaria.

Emendamento

b) le norme di procedura civile ordinaria **in tutti gli altri casi**.

Or. el

Emendamento 83
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1896/2006

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Norme minime per il riesame della sentenza

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui l'ingiunzione è stata emessa, se:

(a) l'ingiunzione non gli è stata notificata in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese; oppure

(b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili.

Tuttavia il diritto di chiedere il riesame di cui al primo comma non si applica qualora il convenuto, pur avendone avuto la possibilità, abbia omissso di impugnare la sentenza.

2. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3. Il termine per chiedere il riesame è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto dell'ingiunzione ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte.

Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

4. Se l'autorità giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui ai detti paragrafi, l'ingiunzione di pagamento europea resta valida.

Se il giudice decide che un riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 o 2, l'ingiunzione di pagamento europea è nulla. Tuttavia, il creditore non perde i benefici dell'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza.”

Or. en

Motivazione

L'articolo 18 del regolamento 861/2007 sarà modificato in modo coerente con la corrispondente disposizione del regolamento 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, per portare maggiore chiarezza e facilitarne l'applicazione pratica. Non essendovi alcuna ragione per cui tali disposizioni sul riesame, che perseguono esattamente lo stesso obiettivo, debbano essere formulate in modo diverso nei vari regolamenti europei, è opportuno modificare anche il corrispondente articolo 20 del regolamento (CE) n 1896/2006.

Emendamento 84 **Therese Comodini Cachia**

Proposta di regolamento **Articolo 3 – comma 2**

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento].

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento].

Or. en

Emendamento 85
József Szájer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento].

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento].

Or. en

Motivazione

Per dare a tutti gli Stati membri il tempo sufficiente per essere ben preparati per l'applicazione del nuovo regolamento, è opportuno prevedere un periodo più lungo per la sua applicazione.

Emendamento 86
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento].

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento].

Or. ro